

Editoriale

C'è un sogno che mi accompagna da diverso tempo: mi capita la fortuna di effettuare un viaggio in crociera, visitando terre lontane, dai paesi dell'America meridionale, all'Asia minore, fino al Medio Oriente, toccando pure la terra africana. In questa crociera incontro molta gente, popoli diversi, situazioni le più impensate: vedo gente che viaggia da sola, curiosa solo delle proprie emozioni, coppie giovani in viaggio di nozze, popoli di diverso colore della pelle, gente povera, persone che abitano in povere e dignitose capanne, come altri che abitano lussuosi palazzi; mi capita di incontrare anche culture diverse, come quelle dove, nell'Islam, è ammesso il matrimonio con più persone e ci teniamo a distanza invece da luoghi di guerra dove la gente neanche può liberamente muoversi.

E il sogno però finisce; non sono in viaggio, ma rimane un dato di realtà: anche senza mettersi in crociera capita ormai nelle nostre città, nelle nostre parrocchie e nelle nostre diocesi di incontrare situazioni diverse, a volte di doverci convivere, mettendo in gioco i propri principi e le proprie convinzioni, quasi stessimo girando il mondo da casa nostra. Non è sogno e fa parte della nostra realtà che sempre più diffuse siano le situazioni di persone che non hanno incontrato la fede in Gesù Cristo e che non abbiano quindi ricevuto il battesimo; si tratta di gente che arriva da altri luoghi e culture e sempre di più anche di persone della nostra cultura e cittadinanza occidentale e italiana. È sempre più frequente la possibilità di incontrare situazioni di vita nelle quali maturano scelte matrimoniali tra persone di differente appartenenza religiosa, per esempio nel caso di matrimonio tra un battezzato e un non battezzato o anche di matrimonio tra due non battezzati. Accade anche che, grazie all'incontro con la testimonianza della nostra Chiesa o per singolari situazioni di vita, che uno dei due coniugi che non avevano ricevuto il battesimo, aderisca alla fede nel Signore Gesù, ricevendo così il battesimo, che per questo fatto non sia più praticabile per lui la convivenza con il primo coniuge e magari desideri o abbia la possibilità di dar vita ad una nuova unione coniugale che gli permetta di vivere anche la propria nuova appartenenza alla Chiesa.

È in questa cornice che si colloca un istituto particolare della Chiesa, codificato nel Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, che viene chiamato *privilegio paolino*, ispirandosi ad una possibilità prospettata da san Paolo in 1Cor. 7. La possibilità che esaminiamo in questo fascicolo trova la sua fonte ed è motivata dall'attenzione della Chiesa a privilegiare la possibilità di accogliere e vivere la fede, il battesimo, come valore prioritario anche rispetto al matrimonio valido, seppure non sacramentale. È il principio della *salus animarum* che abita tutto il Codice che può quindi spiegare anche questa possibilità di scioglimento di un matrimonio. Ci sembra di intravedere in questo la particolare sollecitudine della Chiesa che manifesta la sua opera pastorale e il suo ministero di misericordia, anche facendosi carico delle vicende personali e coniugali che possono portare a vivere faticosi cammini di convivenza e favorendo possibilità nuove di unione coniugale in sintonia con la propria fede.

È saldo il principio secondo cui il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte (can. 1141), mentre il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata (can. 1142) o anche il matrimonio tra due non battezzati (cann. 1143s.) può, per giusta causa, essere sciolto dal Romano Pontefice o con la celebrazione del nuovo matrimonio nel caso del privilegio paolino.

Non si tratta, come alcuni ritengono, di praticare nella Chiesa una possibilità di divorzio silenzioso, ma piuttosto di custodire e praticare modalità particolari di scioglimento di un vincolo coniugale a favore di un nuovo matrimonio, quando in gioco c'è l'esigenza di vivere la fede.

Un primo contributo delinea i contenuti e gli elementi fondamentali di questo caso di scioglimento di matrimonio e le modalità di attuazione, attraverso un commento ai canoni riguardanti l'istituto e l'applicazione del privilegio paolino (*Trevisan*).

Un secondo contributo si sofferma sulla specifica questione delle interpellazioni del coniuge che non ha ricevuto il battesimo (*Giraud*). L'attenzione posta dalla normativa a questa questione è indicativa della tutela che si vuole dare al primo matrimonio che è matrimonio valido e che deve essere tutelato nei casi che la normativa stessa prevede, tra questi mediante il tentativo di accertare le intenzioni dell'altro coniuge.

Un terzo contributo affronta le questioni particolari di scioglimento del vincolo coniugale in vista di un matrimonio con un acattolico o un non battezzato, di conversione del poligamo e di applicazione di questo istituto nei casi in cui, per prigionia o altre forme di costrizione, la parte battezzata non può più congiungersi con il proprio coniuge (*Migliavacca*). L'articolo si estende presentando un'esemplificativa casistica di situazioni particolari che possono presentarsi nell'applicazione di questo istituto, con l'intento di indicare alcune possibili piste di soluzione ai diversi casi che si presentano. Il nostro contesto multiculturale è un terreno fertile oggi per queste nuove fattispecie. Un ultimo contributo, di carattere teologico-canonistico, si sofferma sul tema dell'indissolubilità del matrimonio valido (*Visioli*). La riflessione riguarda la necessità di comporre il principio dell'indissolubilità del matrimonio e la possibilità dello scioglimento del matrimonio quando non sia rato e consumato.

Vengono presentati in appendice alcuni formulari per l'applicazione del privilegio paolino. Si tratta di una presentazione esemplificativa, da utilizzare e da adattare alle situazioni e prassi diverse esistenti nelle Chiese particolari.

Sogno o realtà dunque? I casi in cui si verificano situazioni nelle quali è possibile procedere allo scioglimento del matrimonio *in favorem fidei* e in particolare mediante l'istituto del privilegio paolino sono sempre più frequenti.

La presente procedura illustra che proprio la fede e l'appartenenza alla Chiesa mediante il battesimo dà una particolare fermezza alla unione coniugale e all'amore che nella famiglia si vive come scambio e dono reciproco. Così osserva papa Benedetto XVI nell'enciclica *Deus caritas est*: «[...] agape [...] diventò l'espressione caratteristica per la concezione biblica dell'amore. In opposizione all'amore indeterminato e ancora in ricerca, questo vocabolo esprime l'esperienza dell'amore che diventa ora veramente scoperta dell'altro, superando il carattere egoistico prima chiaramente dominante [...] Fa parte degli sviluppi dell'amore verso livelli più alti, verso le sue intime purificazioni, che esso cerchi ora la definitività, e ciò in un duplice senso: nel senso dell'esclusività – “solo quest'unica persona” – e nel senso del “per sempre”» (n. 6).

Anche la possibilità di usufruire del privilegio paolino è una possibile tappa della ricerca di un amore-agape sempre più autentico, esclusivo e definitivo, riconoscendo come la fede può realmente animare l'amore umano.

La seconda parte del fascicolo si apre, come di consueto, con il commento a un canone. Il contributo riguarda il can. 718, che concerne l'amministrazione dei beni patrimoniali degli istituti secolari (*Marini*). L'anomala formulazione del canone (si menziona solo l'«amministrazione», tralasciando l'acquisto, il possesso e l'alienazione; non si specifica «beni *temporali*») ha attirato l'attenzione degli Autori sulla questione previa, ossia se gli istituti secolari godano *ipso iure* della personalità giuridica pubblica. L'A., dopo aver passato in rassegna alcune interpretazioni giuridiche, pare trovare la chiave di soluzione richiamandosi all'identità degli istituti secolari, seguendo da vicino le intuizioni di p. Beyer.

Le sinergie possibili ed auspicabili tra gli operatori della giustizia (tribunale ecclesiastico) e gli operatori delle parrocchie sono descritte in un articolo di carattere fondamentale (*Caberletti*). L'A., Prelato Uditore del Tribunale della Rota Romana, mostra di conoscere gli ottimi frutti per la giustizia e per la pastorale che la collaborazione menzionata apporta per il bene dei fedeli e del loro cammino ecclesiale e personale.

È proposta una nuova rubrica: «Devono durare anni le cause di nullità matrimoniale? Suggerimenti e proposte per un processo più celere». Per il titolo ci si è ispirati ad un recente saggio di un canonista di lingua tedesca¹. L'intento della rubrica è di aiutare in concreto gli operatori dei tribunali ecclesiastici a rispondere alle esigenze di celerità, speditezza e semplificazione che da sempre vengono loro rivolte dalle autorità della Chiesa e dai fedeli. I suggerimenti e le proposte intendono mantenersi rigorosamente nello *ius conditum*, ossia nella valorizzazione delle normative vigenti che già ora, pertanto, permettono di semplificare. È ben noto, infatti, che spesso l'inerzia con cui si ripetono formule e si usano formulari e prassi nei tribunali, impedisce di recepire nuove possibilità che il diritto vigente presenta. I suggerimenti spazieranno dagli ambiti procedurali a quelli inerenti all'organizzazione e al personale dei tribunali ecclesiastici. Si tratta di suggerimenti e proposte formulate «a bassa voce»: pur nascendo, infatti, da membri della Redazione di QDE che operano o hanno operato nei tribunali e che le hanno insieme condivise, esse sono dirette – se ne è coscienti – a persone che dedicano generosamente le loro energie per un compito difficile e nascosto.

Il primo contributo riguarda la procedura per la formulazione del dubbio (*Montini*). A fronte di prassi legate al processo contenzioso ordinario, l'A. presenta la proposta specifica della recente istruzione *Dignitas connubii* e un ulteriore suggerimento ad essa, almeno indirettamente, riconducibile.

¹ Cf A. ZIRKEL, *Quam primum – salva iustitia. Müssen kirchliche Eheprozesse Jahre dauern?*, St. Ottilien 2003.